



DISPOSIZIONI N.4 IN MERITO AL REGOLAMENTO URBANISTICO
VIGENTE

Febbraio 2018

Art. 9 Interventi diretti

Si precisa che nella disposizione n° 3 di gennaio 2018 era stato erroneamente indicato “D1” invece che “R1” per quanto concerne i fabbricati classificati storici.

Art. 35 Le aree urbanizzate di recente formazione (zona B)

In merito all'art.35 comma 3, si precisa che l'intervento di sostituzione edilizia può avvenire, alla luce del comma 5, nel rispetto dell'art. 9 delle N.T.A. e cioè:

- a) a parità di Sul nella sagoma esistente;
- b) o con incremento del 20% del volume
- c) o con ampliamento consentito fino a mq. 160 di SUL.

Nel caso di sostituzione edilizia l'altezza massima dovrà essere pari a quella dell'edificio preesistente con il corpo di fabbrica più alto; nella sopraelevazione l'altezza massima dovrà essere pari a ml. 7,00; nel caso di ampliamento l'altezza massima dovrà essere pari a quella dell'edificio preesistente con il corpo di fabbrica più alto oppure ml. 7,00.

Si precisa che;

-le verifica nei termini dell'incremento del 20% del volume (lettera b) deve essere effettuata con il parametro del volume lordo e dunque viene meno la verifica della SUL;

- la verifica dell'ampliamento (lettera c) deve essere effettuata esclusivamente con il parametro della SUL,

Entrambi i parametri vengono precisati nell'art. 4 “Parametri urbanistici ed edilizi” del Regolamento Edilizio.

Art. 10 Perimetro dei centri abitati

Per le unità immobiliari esistenti all'interno del perimetro del centro abitati, aventi superfici fondiarie poste su zona o area diversa ma contigua, gli interventi sono comunque realizzabili all'interno delle predette superfici fondiarie, ad esclusione dello spostamento dell'edificio nella zona o a area contigua, ovviamente sempre all'interno del perimetro dei centri abitati come dettato dall'articolo di riferimento.